

## Interrogazione (a risposta orale)

AMATI - Al Ministro dell'Interno

Premesso che:

Youssef Maged Al Molky, il palestinese ritenuto tra i principali responsabili del sequestro della nave da crociera Achille Lauro, avvenuto nel 1985 è stato espulso dal nostro Paese il 27 giugno verso la Siria;

Al Molky, condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte di Assise di Genova per quel sequestro e l'uccisione del passeggero statunitense Leon Klinghofer, ha scontato 23 anni e 8 mesi di carcere, pena ridotta per buona condotta e avrebbe dovuto scontare 3 anni di libertà vigilata;

Al Molky è sposato da anni con una cittadina italiana;

nell'aprile scorso, ad Al Molky, appena uscito dal carcere di Palermo Ucciardone, gli è stato notificato un ordine di espulsione, nei confronti del quale i suoi legali hanno fatto ricorso al Giudice di Pace di Palermo ha rigettato l'istanza il 30 giugno, ovvero 2 giorni dopo il suo respingimento in Siria, motivandola con la mancata richiesta di asilo politico e/o ricongiungimento familiare con la moglie, con la quale non ha mai convissuto né acquisito residenza presso di lei perché detenuto;

premesse inoltre che:

la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti, la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea e il Testo Unico sull'immigrazione della normativa italiana vietano le espulsioni, i respingimenti e ogni forma di rinvio, diretto o indiretto, verso luoghi nei quali esista un serio rischio che le persone rinviate possano essere vittime di esecuzione capitale, di tortura, persecuzione, altre gravi violazioni dei diritti umani;

la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha più volte espresso sentenze avverse all'Italia contro questa pratica di respingimenti, perché ciò realizza un pregiudizio irrimediabile in quando il soggetto dell'allontanamento viene sottratto alla giurisdizione nazionale ed europea. In particolare l'Italia non ha ottemperato ad una precisa richiesta della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ai sensi dell'articolo 39 (CEDU), di sospensione delle espulsioni verso la Tunisia di Cherif Foud Ben

Fitouri, espulso nel gennaio 2007 e di Essid Sami Ben Khemais, espulso nel giugno 2008;

nel rapporto 2009 sulla visita in Italia di Thomas Hammarberg, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, è in particolare evidenziata la sua preoccupazione per dodici casi di espulsione forzata<sup>1</sup>, verso la Tunisia e il Marocco, che non essendo stati risolti a livello nazionale sono oggetto di ricorso contro l'Italia di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU). Si oppone fermamente al rimpatrio forzato di cittadini stranieri sulla base di assicurazioni diplomatiche provenienti da paesi con storia comprovata di uso della tortura: sentenze della Grande corte europea dei diritti dell'uomo, *Chahal c/Regno Unito (15/11/1996)* e *Saadi c/Italia (28/02/2008)* In entrambe le cause la Corte ha rilevato che l'applicazione dell'espulsione, rispettivamente verso l'India e la Tunisia, degli stranieri riscorrenti costituiva una violazione all'articolo 3 della Convenzione, nonostante le garanzie diplomatiche richieste (e ottenute nel primo caso) dagli Stati convenuti;

per i reati commessi da Al Molky, in acque territoriali siriane, esistono concreti pericoli che in Siria possa subire un nuovo processo e una condanna a morte;

Si interroga il Ministro per sapere:

se ad Al Molky sia stata effettivamente rappresentata la possibilità di richiedere asilo politico e se gli siano stati garantiti tempi certi per l'esercizio di tale diritto;

per quale motivo si sia provveduto al rimpatrio prima della sentenza del Giudice di Pace di Palermo impedendogli, di fatto, di intervenire in contraddittorio;

quali garanzie diplomatiche siano state acquisite dalle autorità italiane circa la sua incolumità una volta rientrato in Siria e dove si trovi al momento, se libero oppure detenuto in un carcere siriano;

per quale motivo, stante le ripetute sentenze e censure da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si sia ancora una volta provveduto ad una espulsione verso un paese che prevede la pena di morte, di fatto, in contraddizione con il protagonismo che ha visto il nostro Paese in prima fila nella campagna internazionale per la moratoria della pena di morte.

AMATI, MARCENARO, DI GIOVAN PAOLO, MARITATI, SCANU

---

<sup>1</sup> I ricorsi e le cause sono: 246/07 (Ben Khemais), 37336/06 (Soltana), 11549/05 (Darraji), 46792/06 (Bouyahia), 2638/07 (Abdelhedi), 37257/06 (O.), 38128/06 (Ben Salah), 44006/06 (C.B.Z.), 16201/07 (Hamraoui), 12584/07 (Sellem), 44448/08 (Drissi), 50163/08 (Trabelsi). Per tutte le cause la Corte ha sempre presentato all'Italia richiesta ai sensi dell'art. 39 ottenendo la sospensione di tutte le cause tranne che quelle di Ben Khemais e Trabelsi.